



Atto n. 8 Seduta del 05/04/2023

Classificazione 8.4 Fascicolo N.62/2023

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO ADEGUAMENTO DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE" SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI, DEI CRITERI E DEGLI INDIRIZZI PREVISTI NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2020, N. 1197

Seconda Convocazione Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **cinque** del mese di **Aprile** alle ore **20:08** nella sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 17/11/2022, n. 45 del 15/12/2022 e n. 51 del 29/12/2022.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRES.	TITOLO	NOMINATIVO	PRES.
Sindaco	ANGELINI DANIELA	Pres.	Consigliere	SAPUCCI FRANCESCA	Ass. G.
Presidente del Consiglio	GOBBI SIMONE	Pres.	Consigliere	VILLA VALENTINA	Ass. G.
Consigliere	ANGELINI CHIARA	Pres.	Consigliere	CALDARI STEFANO	Ass.
Consigliere	VARO ILIA	Pres.	Consigliere	ANGELINI CLAUDIO	Pres.
Consigliere	FABBRI GLORIA	Pres.	Consigliere	VILLA MORENO	Pres.
Consigliere	SABETTA ESTER MARIA CONCETTA	Pres.	Consigliere	TOSI RENATA	Pres.
Consigliere	TORCOLACCI ENEA	Pres.	Consigliere	GALLI LAURA	Pres.
Consigliere	CARGNELLI SARA	Ass. G.	Consigliere	RAFFAELLI ELENA	Pres.
Consigliere	CUPPARONI FILIPPO	Pres.	Consigliere	CECCHETTO CLAUDIO	Pres.
Consigliere	PREMI LORENZO	Pres.	Consigliere	COLOMBO BEATRIZ	Pres.
Consigliere	RIGHETTI LAZZARO	Pres.	Consigliere	DIONIGI PALAZZI ANDREA	Pres.
Consigliere	DE PASCALE MARCO	Pres.	Consigliere	VANNUCCI GIANLUCA	Pres.
Consigliere	TORSANI FEDERICA	Ass.			

Presenti: 20

Assenti: 5

L'assemblea è presieduta da Simone Gobbi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.

Sono presenti gli Assessori: VILLA SANDRA, CAPOCASA ORESTE, GARULLI GIANLUCA, IMOLA SIMONE, NICOLARDI ALESSANDRO.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:20

E' presente alla seduta di Consiglio il Dott. Botteghi, Dirigente dei Servizi Finanziari.

Alle ore 20:21 entra nella Sala Consiliare l'Assessore Andruccioli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 16, predisposta in data 08/03/2023 dal Settore "Settore 1 - Servizi Amministrativi e Giuridici-Attività Economiche-Demanio-PNRR" - Servizio "Servizio Attività Produttive e S.U.A.P." (Proponente: Sindaco ANGELINI DANIELA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile del Servizio interessato, GRAZIELLA CIANINI, in data 08/03/2023: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, BOTTEGHI LUIGI, in data 09/03/2023: Parere Favorevole - ;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione consiliare Controllo e Garanzia nella seduta del 16/03/2023, con parere favorevole, come risulta da Verbale, firmato con firma autografa, e audio, firmato digitalmente, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

Udita l'illustrazione iniziale del Sindaco, seguono gli interventi dei Consiglieri Vannucci, Angelini Claudio e la replica del Sindaco;

Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Durante la discussione entra in aula il Consigliere Caldari (alle ore 20:21), per cui i presenti sono n. 21 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Astenuti	n. 09 (<i>Angelini Claudio, Caldari, Colombo, Dionigi Palazzi, Galli, Raffaelli, Tosi, Vannucci, Villa Moreno</i>)
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. //

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

2) di dare atto che i seguenti documenti, firmati digitalmente, sono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegati A-B;
- Verbale (firmato con firma autografa) e audio (firmato digitalmente) della riunione della Commissione Controllo e Garanzia svoltasi in data 16/03/2023;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi, diviene obbligatorio nel decimo-quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegati A-B;
- Verbale (firmato con firma autografa) e audio (firmato digitalmente) della riunione della Commissione Controllo e Garanzia svoltasi in data 16/03/2023;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

Proposta di Consiglio Comunale numero 16 del 08/03/2023.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE" SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI, DEI CRITERI E DEGLI INDIRIZZI PREVISTI NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2020, N. 1197

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione n. 23 del 23/03/2005 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporanee";
- tale regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995, e s.m.i., e secondo gli indirizzi della delibera di G.R. n. 45 del 21/01/2002 dell'Emilia-Romagna, le attività rumorose temporanee e i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020 che ha adottato la Direttiva "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga limiti acustici normativi ai sensi dell'art.11 c.1 della L.R. 9 maggio 2001 n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico" in sostituzione della precedente DGR n.45/2002;

DATO ATTO CHE la medesima direttiva prevedeva che *"i Comuni devono provvedere a dotarsi del Regolamento sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il Regolamento vigente, sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi previsti nella nuova direttiva"*;

RILEVATO CHE, il regolamento affronta le attività rumorose temporanee afferenti a più Servizi dell'Ente (riguardando i cantieri mobili e temporanei, le manifestazioni temporanee, le attività agricole, i pubblici servizi e altre attività temporanee), il Servizio Attività Economiche ha provveduto a dividerne i contenuti, raccogliendone le osservazioni ed esigenze specifiche riportandole nel testo aggiornato;

CONSIDERATO CHE il Regolamento è stato adeguato in modo tale che:

- sono state aggiunte le nuove definizioni in materia acustica di cui alla DGR;
- è stato fatto un allineamento normativo ai nuovi titoli edilizi (SCIA, CIL, CILAS CILA al posto della DIA)
- alcuni articoli del vigente Regolamento sono stati conservati in modo integrale in quanto comunque già congruenti con la DGR, mentre altri sono stati interamente sostituiti per migliore adeguamento alla DGR stessa;
- è stato ridefinito l'art. 9, inserito il nuovo articolo *"Attività musicali svolte all'aperto da parte dei pubblici esercizi e alberghi"* (art. 10) e il nuovo articolo *"Manifestazione a carattere temporaneo svolta in un'attività commerciale"* (art. 11) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;
- sono state ridefinite le tabelle 1 e 2;
- sono stati fatti salvi tutti i limiti vigenti in termini di orari di attività di cantiere e attività rumorose compresa la suddivisione del territorio in zone;
- sono state allineate le date ai periodi estivi e invernali

RAVVISATA quindi l'opportunità di:

- provvedere ad adeguare detto regolamento (allegato A) declinando a livello locale le indicazioni della nuova direttiva regionale al fine di poter proseguire nell'applicazione delle indicazioni regolamentari;
- produrre, in allegato, un documento che metta a confronto il vecchio e il nuovo testo, onde consentire una lettura più semplice delle modifiche e integrazioni apportate all'atto

- regolamentare, secondo la formulazione di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- considerare parte integrante al regolamento le nuove tabelle 1 e 2, la planimetria che individua i siti dedicati e occasionali ai fini dello svolgimento delle manifestazioni temporanee, nonché la nuova modulistica regionale da utilizzare per le attività di cantiere e per la gestione delle manifestazioni temporanee;

CONSIDERATO CHE in Allegato A viene proposto il testo definitivo del Regolamento;

PRESO ATTO CHE, la proposta di formulazione del regolamento così come modificato e integrato è stato presentato ai rappresentanti delle Associazioni di categoria con ampio consenso di tutti i presenti;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, e qui integralmente richiamate, l'adeguamento del "Regolamento Comune per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporanee" alla DGR N.1197/2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo comprensivo delle tabelle 1 e 2, planimetria di individuazione dei siti dedicati e occasionali e nuova modulistica regionale da utilizzare per le attività di cantiere e per la gestione delle manifestazioni temporanee (allegato A);
2. di produrre in allegato, un documento che metta a confronto il vecchio e il nuovo testo, onde consentire una lettura più semplice delle modifiche e integrazioni apportate all'atto regolamentare, secondo la formulazione di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
3. di prendere e dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Graziella Cianini Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Giuridici – Attività Economiche – Demanio – PNRR la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
SIMONE GOBBI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA
(Documento Firmato Digitalmente)

R I C C I O N E



ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A
CARATTERE TEMPORANEO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 23.03.2005
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____**

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge n.447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21.09.2020 n. 1197, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.
- 2) Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art.659 del C.P.

Art. 2 - Definizioni

- 1) Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:
 - a) **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
 - b) **attività agricola**: attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, e attività ad esse connesse, esercite professionalmente e mediante un'organizzazione al fine della produzione per il mercato;
 - c) **cantiere temporaneo o mobile**: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
 - d) **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
 - e) **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
 - f) **manifestazione temporanea**: attività temporanea relativa a concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, inaugurazioni attività commerciali, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non;
 - g) **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995
 - h) **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995 allo scopo occasionalmente dedicato per alcuni periodi dell'anno;
 - i) **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
 - k) **ricettore sensibile**: edificio destinato ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza (ospedale, casa di cura) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattiche, a cui è attribuita la Classe acustica I;
 - j) **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
 - k) **vincolo**: valore relativo alla durata e/o al limite orario delle attività rumorose temporanee e/o al numero massimo di manifestazioni temporanee e/o ai livelli sonori ammessi in un sito.

Per tutte le altre definizioni non qui elencate, si fa riferimento alle definizioni contenute nella L. 447/1995 s.m.i. e sui decreti attuativi.

SEZIONE 2: CANTIERI

Art. 3 - Generalità

- 1) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
- 2) All'interno di detti cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante.
- 3) Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, i segnalatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone e orari di attività dei cantieri

- 1) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ad esclusione dei periodi stabiliti nei successivi commi, è svolta, di norma, in tutti i giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
- 2) Ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle relative attività rumorose il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre zone:

ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale;

ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia;

ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare.

- 3) Nell'ambito delle predette zone l'attività dei cantieri si svolge, salvo specifica autorizzazione, nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi e dei festivi e con orari determinati in modo differenziato in ragione della particolare vocazione turistica di una zona della città rispetto ad un'altra, sulla base del seguente schema:

ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale

dal 15/05 al 15/09 di ogni anno

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30;

ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia

dal 15/05 al 15/09 di ogni anno:

dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30;

ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare

dal 01/05 al 30/09 di ogni anno

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

- 4) Rispetto agli orari sopra richiamati, è consentito anticipare di mezz'ora l'apertura antimeridiana del cantiere per l'esecuzione delle operazioni di pulizia, preparazione e/o approntamento dello stesso

Art. 5 - Limiti e orari per le attività rumorose

- 1) Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.
- 2) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il **periodo estivo** come di seguito determinato possono essere svolte secondo i seguenti orari differenziati per zone del territorio comunale così come precedentemente determinate ai sensi del 2° comma dell'art.4:

- ZONA A** Territorio posto sopra la Strada Statale
dal 15/05 al 15/09 di ogni anno, ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30
- ZONA B** Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia
dal 15/05 al 15/09 di ogni anno, ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30
- ZONA C** Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare
dal 01/05 al 30/09 di ogni anno
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi e fatto salvo il periodo sotto indicato

Nel periodo dal 01.06 al 15.09 di ogni anno, nella zona C non verranno comunque autorizzate attività temporanee nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

- 3) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il **periodo invernale** possono essere svolte come segue:

- ZONA A e B** dal 16/9 al 14/5 di ogni anno, ad esclusione dei giorni festivi
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- ZONA C** dal 01/10 al 30/04 di ogni anno, ad esclusione dei giorni festivi e del sabato
pomeriggio:
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

- 4) **CANTIERI ESTERNI** - Durante gli orari in cui è consentita l'utilizzo di macchinari rumorosi, non deve mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari di attività del cantiere in cui **non** è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 5) **CANTIERI INTERNI** - Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia

- di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b. venga data, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

- 6) Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Art. 6 - Casi particolari

- 1) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di contemperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono:
- a. dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività;
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose devono dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate sui tempi e le modalità di esecuzione delle stesse;
 - c. al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti. Durante il periodo estivo nelle aree di maggiore flusso turistico i sistemi di protezione di cui alla precedente lett.c) devono anche tenere conto dell'aspetto estetico.
- 2) Sono sempre ammessi, ovvero sono derogati dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento, i cantieri esterni ed interni nei casi documentabili di:
- necessità di **ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
 - **situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione.
- 3) Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (a titolo esemplificativo: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedono un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga, dovranno essere preventivamente autorizzate.
- 4) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
- 5) Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei turisti e limitare di conseguenza tutti quegli elementi disturbanti e di disagio che derivano dai lavori edili di grossa entità e che comportano l'utilizzo di escavatori, betoniere, circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri etc, nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno nella zona C del territorio così come individuata nel precedente art. 4, fatti salvi i lavori edili che attengono alla realizzazione di opere pubbliche, è fatto

divieto di eseguire lavori edili comportanti demolizioni, escavazione e circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri.

Art. 7 - Procedure

- 1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere comprese le lavorazioni disturbanti, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti artt.4 e 5 è oggetto di preventiva comunicazione, di cui all'**Allegato 1**, da presentarsi allo Sportello Unico Edilizia contestualmente alla presentazione del titolo edilizio CIL-CILA-CILAS-SCIA ordinaria o alla comunicazione di inizio lavori.
- 2) Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4 e 5, possono richiedere specifica deroga intesa in termini di orario e periodo. A tal fine va presentata domanda in bollo al Servizio Attività Economiche, almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, con le modalità previste all'**Allegato 2**, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica.
- 3) L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Servizio Attività Economiche, entro 30 giorni dalla richiesta, eventualmente acquisito il parere di ARPAE. Durante tale periodo potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa che sospenderà il termine sopraindicato. Tale termine riprenderà a decorrere dall'integrazione richiesta.
- 4) In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all' **Allegato 3**, al Servizio Attività Economiche, e ad ARPAE, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Servizio Attività Economiche e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere al Servizio Attività Economiche e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico.
- 5) Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
- 6) Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.
- 7) È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO

Art. 8 - Definizioni

- 1) Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le inaugurazioni di attività commerciali le manifestazioni di partito e sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 9 - Criteri di regolamentazione e limiti

- 1) Le manifestazioni temporanee in sito dedicato e più precisamente ubicate nelle aree individuate dal Comune, *identificate nella planimetria allegata al presente Regolamento*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e ss.mm.ii. devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 anch'essa allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.
- 2) Le manifestazioni temporanee nei siti occasionali sotto riportati devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 2 anch'essa allegata L'elenco di dette aree è il seguente:
 - a. P.le Kennedy
 - b. P.le Marinai d'Italia
 - c. P.le San Martino
 - d. Piazzetta di V.le San Martino
 - e. P.le Roma
 - f. P.le Ceccarini
 - g. P.le del Porto
 - h. P.le Dante Tosi
 - i. P.le Azzarita
 - j. P.le Giardini dell'Alba
 - k. P.le Giovanni XXIII
 - l. P.le Aldo Moro
 - m. P.le Sacco e Vanzetti
 - n. P.le Vittorini
 - o. Piazzale Neruda
 - p. Piazza Unità
 - q. Area ex Fornace
 - r. Parco della Resistenza
 - s. Area Stadio "Italo Nicoletti"
 - t. Viale Forlimpopoli "Play Hall"
 - u. Tutte le spiagge libere
- 3) Tale elenco può essere modificato o integrato con deliberazione di Giunta Comunale.
- 4) Nelle aree diverse da quelle individuate al punto 2 è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati nella Tabella 2 allegata.
- 5) Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere espressamente autorizzata.

- 6) L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2 comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
- 7) In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LAslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
- 8) Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla classificazione acustica del territorio comunale.
- 9) In occasione di particolari eventi (come ad esempio: Notte Rosa, Ferragosto, Capodanno), ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cui alle Tabelle 1 e 2, può essere prolungato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

Art. 10 - Attività musicali all'aperto da parte di pubblici esercizi e alberghi

- 1) E' considerata all'aperto l'attività svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, sede o pertinenza di un pubblico esercizio o albergo, qualora lo stato dei luoghi permettano la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio.
- 2) Nelle aree esterne la musica di sottofondo è consentita fino alle ore 24:00 per gli alberghi e fino alle ore 02:00 per i pubblici esercizi e dovrà essere diffusa in modo tale da consentire la normale conversazione tra i clienti. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale vigente, sia come valori assoluti che differenziali.
- 3) Per musica di sottofondo nelle aree esterne si intende musica non udibile al di fuori dell'area di pertinenza. A tal fine i pubblici esercizi e/o alberghi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L. 447/95 art. 8 commi 2, 3 e 4 e di quanto previsto dal DPR 227/11 art.4.

Art. 11 - Manifestazioni a carattere temporaneo svolta in un'attività commerciale

- 1) Lo svolgimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alla Tabella 2, di manifestazione temporanea presso attività commerciale svolta in particolari occasioni (esempio inaugurazioni, ecc.), è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi, a mezzo posta elettronica certificata secondo il modulo di cui all'Allegato 4, ai sensi dell'art.10, al Servizio Attività Economiche **almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività**, corredata dalla dichiarazione che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 del presente regolamento, redatta da un tecnico competente in acustica.

Art. 12 - Procedure

- 1) Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rispettano i limiti e i criteri di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate, è oggetto di **preventiva comunicazione**, da presentarsi al Servizio Attività Economiche almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'**Allegato 4** corredata dalla dichiarazione che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 del presente regolamento redatta da un tecnico competente in acustica. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che, per motivi eccezionali e

documentabili, non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate, è oggetto di **autorizzazione in deroga**. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata al Servizio Attività Economiche, almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione utilizzando il modulo di cui all'**Allegato 5**, corredato dalla documentazione e/o relazione tecnica descrittiva, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004, redatta da un tecnico competente in acustica.

- 3) L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Servizio Attività Economiche, sentito il Servizio Ambiente, e acquisito eventualmente il parere ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta.
- 4) Per le manifestazioni ricorrenti, già autorizzate in deroga, non dovrà essere più allegata nuova documentazione redatta da un tecnico competente in acustica, se le condizioni di svolgimento dell'attività e i relativi limiti di emissione sonora rimangono inalterate.
- 5) La relazione redatta da un tecnico competente in acustica, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., ove il richiedente titolare/gestore/organizzatore della manifestazione dichiara che nulla è variato o modificato rispetto a quanto contenuto e valutato nella citata relazione.
- 6) L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.
- 7) Al fine di tutelare gli ambienti abitativi limitrofi alle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni temporanee, il Comune può prescrivere a carico degli organizzatori delle succitate manifestazioni di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni comunicate.
- 8) Il comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, imporre una limitazione degli orari o ulteriori specifiche prescrizioni, richiedere rilievi fonometrici ad ARPAE per verificare il rispetto dei criteri e limiti di cui alle Tabelle 1 o 2, o revocare l'autorizzazione rilasciata.

SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 13 - Macchine da giardino e altoparlanti sui veicoli

- 1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, per la manutenzione e la pulizia delle aree private quali ad es. tosaerba, soffia foglie ecc. è consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- 2) L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo di pubblicità, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito, previa semplice comunicazione al Servizio Attività Economiche dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.

Art. 14 - Attività agricole

- 1) Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e

stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di autorizzazione e, pertanto, non sono tenute a presentare comunicazione al Servizio Attività Economiche.

Art. 15 - Misurazioni e controlli

- 1) Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore valgono le disposizioni contenute nella deliberazione DGR 21.09.2020 n. 1197.
- 2) L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPAE, all'Servizio Ambiente del Comune e al Comando di Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 16 - Sanzioni

- 1). La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti.

a. L'assenza dei titoli abilitativi e lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.

b. La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

c. Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al presente regolamento ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

d. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 500,00

e. Ogni accertata violazione al disposto di cui all' art. 11 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

- 2). Sanzioni amministrative accessorie:

a. L'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi e lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo.

b. L'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea.

In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati e comunque fino ad avvenuta regolarizzazione

Art. 17 – Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento, composto di numero diciassette articoli entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.

Tabella 1 “ Manifestazioni temporanee in sito dedicato”

di cui alla'art. 4 c. 1, lett. A) della legge 447/95

Criteri e limiti per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee

Siti destinati a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati.

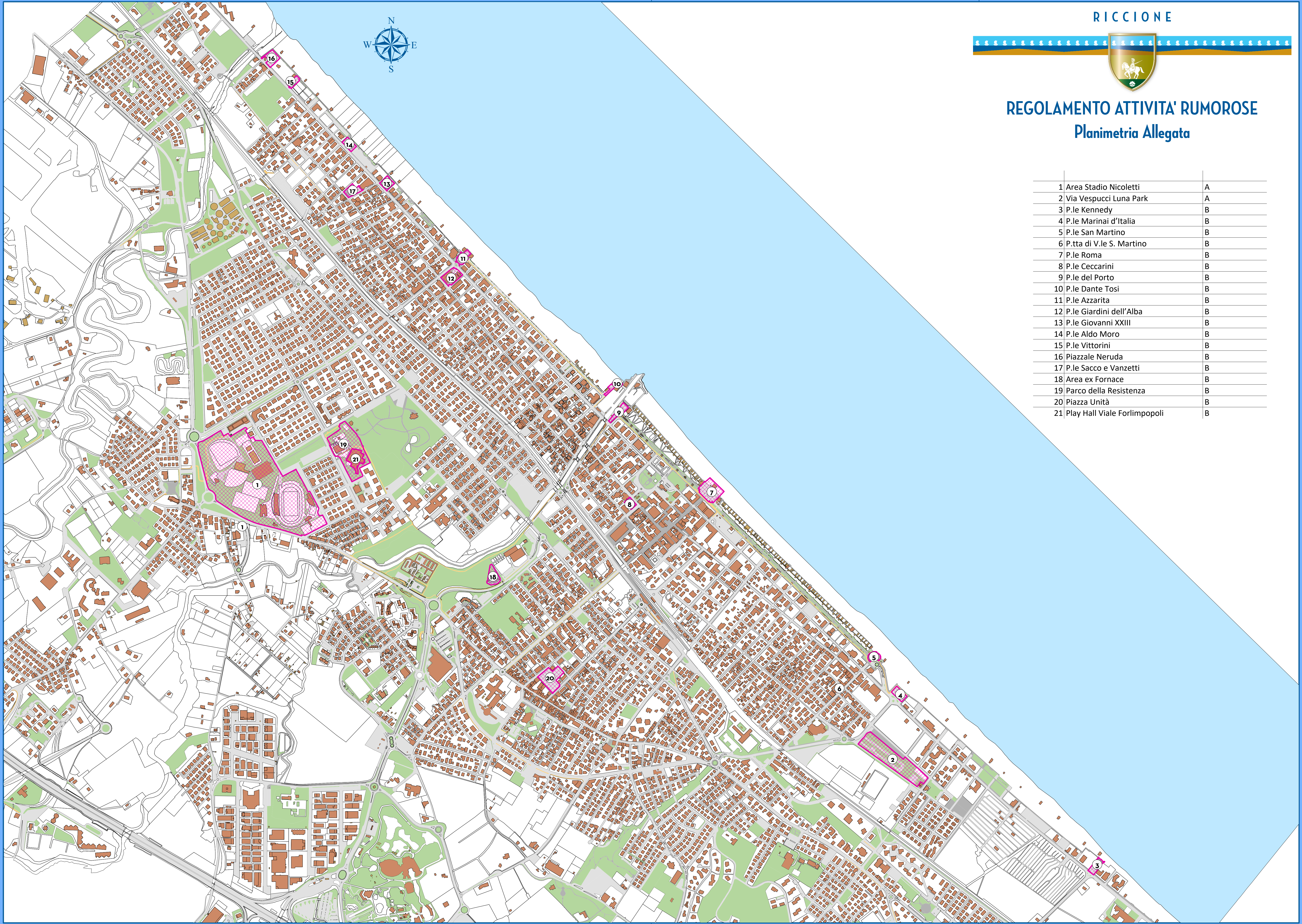
Sito	Affluenza	num. max di gg/anno	Durata max in ore	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata Las (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LasMAX (dB)
Area Stadio “Italo Nicoletti”	Afflusso atteso > 5000 persone	10	8 h.	70	75	24:00	108
viale Vespucci (luna park)	Afflusso atteso > 300 persone	no limitazioni	4 h.	65	70	24:00	108

Tabella 2 “Manifestazioni temporanee in sito occasionale”
 Criteri e limiti per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee

Cat.	Sito	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata max in ore	N. max di gg/anno	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata Las (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico LasMAX (dB)
1	P.le Kennedy P.le Marinai d'Italia P.le San Martino P.tta V.le S. Martino P.le Roma P.le Ceccarini P.le del Porto P.le Dante Tosi P.le Azzarita P.le Giardini dell'Alba P.le Giovanni XXIII P.le Aldo Moro P.le Sacco e Vanzetti P.le Vittorini Piazzale Neruda Piazza Unità Area ex Fornace Parco della Resistenza Tutte le spiagge libere	Concerti all'aperto	> 1000 persone	4 h.	No limiti	95	100	24:00	108
		Concerti all'aperto	> 200 persone	4 h.	No limiti	85	90	24:00	108
		Altre manifestazioni all'aperto	< 200 persone	4 h.	No limiti	70	75	24:00	108
2	Viale Forlimpopoli “Play Hall”	Manifestazioni /concerti al chiuso	> 1000 persone	4 h.	No limiti	70	75	24:00	108
3	Area Stadio “Italo Nicoletti”	Manifestazioni/concerti all'aperto	> 1000 persone	4 h.	No limiti	95	100	24:00	108
		Concerti all'aperto	> 200 persone	4 h.	No limiti	85	90	24:00	108
		Concerti al chiuso	> 1000 persone	4 h.	No limiti	70	75	24:00	108
4	ALTRI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE	Concerti all'aperto	> 1000 persone	4 h.	No limiti	95	100	24:00	108
		Concerti al chiuso	> 1000 persone	4 h.	No limiti	70	75	24:00	108
		Discoteche e similari all'aperto (cinema all'aperto, ecc)	> 200 persone	4 h.	90	70	75	24:00 (*)	108
		Attività musicali all'aperto quali ad es. piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, alberghi, ecc.	< 200 persone	4 h.	90	70	75	24:00 (**)	108
		Attività commerciali, svolte in particolari occasioni (inaugurazioni, ecc..)	< 200 persone	4 h.	90	70	75	24:00	108

(*) Sono fatti salvi gli orari riportati in ogni singola autorizzazione

(**) E' fatto salvo quanto previsto dai vigenti Regolamenti in materia



REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE
Planimetria Allegata

1	Area Stadio Nicoletti	A
2	Via Vespucci Luna Park	A
3	P.le Kennedy	B
4	P.le Marinai d'Italia	B
5	P.le San Martino	B
6	P.tta di V.le S. Martino	B
7	P.le Roma	B
8	P.le Ceccarini	B
9	P.le del Porto	B
10	P.le Dante Tosi	B
11	P.le Azzarita	B
12	P.le Giardini dell'Alba	B
13	P.le Giovanni XXIII	B
14	P.le Aldo Moro	B
15	P.le Vittorini	B
16	Piazzale Neruda	B
17	P.le Sacco e Vanzetti	B
18	Area ex Fornace	B
19	Parco della Resistenza	B
20	Piazza Unità	B
21	Play Hall Viale Forlimpopoli	B



ALLEGATO 1

**Allo Sportello Unico Edilizia
Comune di Riccione**

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA di _____ n. _____ C.F./P.IVA _____

COMUNICO

L'attivazione di un cantiere:

- ☐ edile o assimilabile
☐ per la costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici privati
☐ riferimento pratica edilizia nr. _____ del _____

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo.

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'attività può essere avviata solo dopo l'avvenuta presentazione di detta comunicazione



Allegato 2

Bollo €. 16.00

**Al Servizio attività economiche
Comune di Riccione**
suap.riccione@legalmail.it

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA di _____ n. _____ C.F./P.IVA _____

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione di un cantiere:

- ☐ edile, stradale o assimilabile
☐ per la costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici privati e/o pubblici
☐ riferimento pratica edilizia/nr. atto _____ del _____

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine dichiaro di **NON** essere in grado di rispettare i tempi e valori riportati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, in particolare:

- ☐ gli orari, chiedendo dalle _____ alle _____ e dalle _____ alle _____
☐ il periodo, dal _____ al _____
☐ i valori limite per il rumore, fino al max. di _____

per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma



Allegato 3

**Al Servizio attività economiche
Comune di Riccione**
suap.riccione@legalmail.it

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA di _____ n. _____ C.F./P.IVA _____

COMUNICO

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione di cantieri, quali:

- ☐ per opere pubbliche
- ☐ per la manutenzione delle strade, marciapiedi,
- ☐ per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili) _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- ⇒ vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora L_w (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori L_p a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
- ⇒ vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori L_{Aeq} , su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- ⇒ vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro L_{Aeq} (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:
 $70 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 80 \text{ dB(A)}$
 $L_{Aeq} > 80 \text{ dB(A)}$;
- ⇒ vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ArpaE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, **almeno 15 giorni prima** dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori L_{Aeq} dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

.....
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]



Allegato 4

**Al Servizio attività economiche
Comune di Riccione
suap.riccione@legalmail.it**

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ via _____
iscrizione CCIAA di _____ n. _____ C.F./P.IVA _____

COMUNICO

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo ed alle Tabelle ad esso allegate.

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.**

Timbro e firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La manifestazione a carattere temporaneo svolta da attività commerciali può essere avviata se entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego, ai sensi dell'art. 11 del nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo.

La manifestazione a carattere temporaneo, ad esclusione delle attività commerciali, può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego, ai sensi dell'art. 12 del nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo.



Al Servizio attività economiche
Comune di Riccione
suap.riccione@legalmail.it

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di _____ della ditta _____ con
sede legale in _____ via _____ n. _____
iscrizione CCIAA di _____ n. _____ C.F./P.IVA _____

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiaro di **NON** essere in grado di rispettare:

- ☐ gli orari, per cui si chiede dalle _____ alle _____
☐ i valori limite per il rumore, per cui si richiede come valore max. _____

riportati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo ed alle Tabelle ad esso allegate, per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali

REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 23.03.2005	MODIFICATO AI SENSI DELLA DGR 1197/20 MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____
<u>SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI</u>
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1) Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge n.447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21.01.2002 n.45, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose. 2) Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art.659 del C.P.	1) Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge n.447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21.09.2020 n. 1197, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose. 2) Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art.659 del C.P.
Art.2 DEFINIZIONI	Art.2 DEFINIZIONI
1) Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.	1) Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni: a) <u>attività temporanea</u>: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito; b) <u>attività agricola</u>: attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, e attività ad esse connesse, esercitate professionalmente e mediante un'organizzazione al fine della produzione per il mercato; c) <u>cantiere temporaneo o mobile</u>: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito; d) <u>cantiere interno</u>: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo; e) <u>cantiere esterno</u>: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione; f) <u>manifestazione temporanea</u>: attività temporanea relativa a concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, inaugurazioni attività commerciali, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non; g) <u>manifestazione temporanea in sito dedicato</u>: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995 h) <u>manifestazione temporanea in sito occasionale</u>: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995 allo scopo occasionalmente dedicato per alcuni periodi dell'anno; i) <u>ricettore</u>: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; k) <u>ricettore sensibile</u>: edificio destinato ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza (ospedale, casa di cura) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattiche, a cui è attribuita la Classe acustica I; j) <u>sito</u>: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate; k) <u>vincolo</u>: valore relativo alla durata e/o al limite orario delle attività rumorose temporanee e/o al numero massimo di manifestazioni temporanee e/o ai livelli sonori ammessi in un

	sito. Per tutte le altre definizioni non qui elencate, si fa riferimento alle definizioni contenute nella L. 447/1995 s.m.i. e sui decreti attuativi.
SEZIONE 2: CANTIERI	SEZIONE 2: CANTIERI
Art.3 GENERALITA'	Art.3 GENERALITA'
1) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2) All'interno di detti cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante. 3) In attesa dell'emanazione delle norme specifiche previste all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/95, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	1) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2) All'interno di detti cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante. 3) Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, i segnalatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e se non sostituibili con altri di tipo luminoso.
Art.4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E ORARI DI ATTIVITA' DEI CANTIERI	Art.4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E ORARI DI ATTIVITA' DEI CANTIERI
1) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ad esclusione dei periodi stabiliti nei successivi commi, è svolta, di norma, in tutti i giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 2) Durante il periodo estivo, individuato nella fascia temporale compresa fra il 01.05. e il 30.09. di ogni anno, ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle relative attività rumorose il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre zone: ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale; ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia; ZONA C Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare. 3) Nell'ambito delle predette zone l'attività dei cantieri si svolge, salvo specifica autorizzazione, nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi e dei festivi e con orari determinati in modo differenziato in ragione della particolare vocazione turistica di una zona della città rispetto ad un'altra, sulla base del seguente schema: ZONA A - DAL 18/5 AL 13/9 DI OGNI ANNO: DALLE 08,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 19,30; ZONA B - DAL 18/5 AL 13/9 DI OGNI ANNO: DALLE 08,30 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 19,30; ZONA C - DAL 1/5 AL 30/09 DI OGNI ANNO: DALLE 09,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,30 ALLE 19,30; 4) Rispetto agli orari sopra richiamati, è consentito anticipare di mezz'ora l'apertura antimeridiana del cantiere per l'esecuzione delle operazioni di pulizia, preparazione e/o approntamento dello stesso	1) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ad esclusione dei periodi stabiliti nei successivi commi, è svolta, di norma, in tutti i giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 2) Ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle relative attività rumorose il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre zone: ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale; ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia; ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare. 3) Nell'ambito delle predette zone l'attività dei cantieri si svolge, salvo specifica autorizzazione, nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi e dei festivi e con orari determinati in modo differenziato in ragione della particolare vocazione turistica di una zona della città rispetto ad un'altra, sulla base del seguente schema: ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale dal 15/05 al 15/09 di ogni anno dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30; ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia dal 15/05 al 15/09 di ogni anno: dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30; ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare dal 01/05 al 30/09 di ogni anno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 4) Rispetto agli orari sopra richiamati, è consentito anticipare di mezz'ora l'apertura antimeridiana del cantiere per l'esecuzione delle operazioni di pulizia, preparazione e/o approntamento dello stesso
Art.5 LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE	Art.5 LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE
1) Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.). Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenzianti, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento. 2) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il <u>periodo</u>	1) Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenzianti, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati

<u>estivo</u> come di seguito determinato possono essere svolte secondo i seguenti orari differenziati per zone del territorio comunale così come precedentemente determinate ai sensi del 1° comma dell'art.4: ZONA A dal 15/5 al 15/9 di ogni anno: Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30. Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi. ZONA B dal 15/5 al 15/9 di ogni anno: Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30. Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi. ZONA C dal 1/5 al 30/9 di ogni anno: Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30. Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.	macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento. 2) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il <u>periodo estivo</u> come di seguito determinato possono essere svolte secondo i seguenti orari differenziati per zone del territorio comunale così come precedentemente determinate ai sensi del 2° comma dell'art.4: ZONA A Territorio posto sopra la Strada Statale dal 15/05 al 15/09 di ogni anno ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi. dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 ZONA B Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia dal 15/05 al 15/09 di ogni anno ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi. dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 ZONA C Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare dal 01/05 al 30/09 di ogni anno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi e fatto salvo il periodo sotto indicato
Nel periodo dal 01.06 al 15.09 di ogni anno, nella zona C non verranno comunque autorizzate attività temporanee nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.	Nel periodo dal 01.06 al 15.09 di ogni anno, nella zona C non verranno comunque autorizzate attività temporanee nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.
3) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il <u>periodo invernale</u> possono essere svolte come segue: ZONA A e B Dal 16/9 al 14/5 di ogni anno: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 ad esclusione dei giorni festivi. ZONA C Dal 1/10 al 30/4 di ogni anno: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 ad esclusione dei giorni festivi e del sabato pomeriggio. 4) <u>Durante gli orari in cui è consentito</u> l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Leq di 70 dB (A) riferito ad un tempo di misura (TM) > o uguale a 10 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. 5) <u>Durante gli orari in cui non è consentita</u> l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i limiti assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica del territorio.	3) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il <u>periodo invernale</u> possono essere svolte come segue: ZONA A e B dal 16/9 al 14/5 di ogni anno, ad esclusione dei giorni festivi dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ZONA C dal 01/10 al 30/04 di ogni anno, ad esclusione dei giorni festivi e del sabato pomeriggio: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
	4) CANTIERI ESTERNI - Durante gli orari in cui è consentita l'utilizzo di macchinari rumorosi, non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari di attività del cantiere in cui non è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. 5) CANTIERI INTERNI - Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che: a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività; b. venga data, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori. Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. 6) Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare

	per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
Art.6 CASI PARTICOLARI	Art.6 CASI PARTICOLARI
1) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di temperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono: a) dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività; b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose devono dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate sui tempi e le modalità di esecuzione delle stesse; c) al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti. Durante il periodo estivo nelle aree di maggiore flusso turistico i sistemi di protezione di cui alla precedente lett.c) devono anche tenere conto dell'aspetto estetico. 2) Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, etc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione o in casi di assoluta e inderogabile necessità documentata, è concessa deroga agli orari, ai divieti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. 3) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. 4) Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei turisti e limitare di conseguenza tutti quegli elementi disturbanti e di disagio che derivano dai lavori edili di grossa entità e che comportano l'utilizzo di escavatori, betoniere, circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri etc, nel periodo 15 maggio – 20 settembre di ogni anno nella zona C del territorio così come individuata nel precedente art. 4, fatti salvi i lavori edili che attengono alla realizzazione di opere pubbliche, è fatto divieto di eseguire lavori edili comportanti demolizioni, escavazione e circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri.	1) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di temperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono: a. dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività; b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose devono dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate sui tempi e le modalità di esecuzione delle stesse; c. al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti. Durante il periodo estivo nelle aree di maggiore flusso turistico i sistemi di protezione di cui alla precedente lett.c) devono anche tenere conto dell'aspetto estetico. 2) Sono sempre ammessi, ovvero sono derogati dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento, i cantieri esterni ed interni <u>nei casi documentabili</u> di: - necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.); - situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione. 3) Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (a titolo esemplificativo: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedono un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga, dovranno essere preventivamente autorizzate. 4) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. 5) Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei turisti e limitare di conseguenza tutti quegli elementi disturbanti e di disagio che derivano dai lavori edili di grossa entità e che comportano l'utilizzo di escavatori, betoniere, circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri etc, nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno nella zona C del territorio così come individuata nel precedente art. 4, fatti salvi i lavori edili che attengono alla realizzazione di opere pubbliche, è fatto divieto di eseguire lavori edili comportanti demolizioni, escavazione e circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri.
Art.7 PROCEDURE	Art.7 PROCEDURE
1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, comprese le lavorazioni disturbanti e le attività rumorose, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti artt.4 e 5 è soggetto a preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie al competente Sportello Unico per le Attività Produttive. 2) La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando la documentazione in esso prevista. 3) Lo Sportello Unico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego	1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere comprese le lavorazioni disturbanti, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti artt.4 e 5 è oggetto di preventiva comunicazione, di cui all'Allegato 1, da presentarsi allo Sportello Unico Edilizia contestualmente alla presentazione del titolo edilizio CIL-CILA-CILAS-SCIA ordinaria o alla comunicazione di inizio lavori. 2) Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4 e 5, possono richiedere specifica deroga intesa in termini di orario e periodo. A tal fine va presentata

4) Copia del presente regolamento deve essere allegato ai permessi di costruire rilasciati dai competenti uffici del Settore Edilizia Privata, mentre per quel che riguarda le DIA le stesse dovranno riportare la dichiarazione del soggetto intestato di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri	domanda in bollo al Servizio Attività Economiche, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, con le modalità previste all'Allegato 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica. 3) L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Servizio Attività Economiche, entro 30 giorni dalla richiesta, eventualmente acquisito il parere di ARPAE. Durante tale periodo potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa che sospenderà il termine sopraindicato. Tale termine riprenderà a decorrere dall'integrazione richiesta. 4) In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all' Allegato 3, al Servizio Attività Economiche, e ad ARPAE, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Servizio Attività Economiche e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere al Servizio Attività Economiche e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. 5) Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. 6) Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione. 7) È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
<u>SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO</u>	<u>SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO</u>
Art. 8 DEFINIZIONI	Art. 8 DEFINIZIONI
Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito e sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.	1) Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le inaugurazioni di attività commerciali le manifestazioni di partito e sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
Art.9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITI	Art.9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI
1) Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della Legge n.447/95 (aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo o all'aperto) devono di norma rispettare i limiti indicati nella Tab.1 allegata. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri e i limiti	1) Le manifestazioni temporanee in sito dedicato e più precisamente ubicate nelle aree individuate dal Comune, <i>identificate nella planimetria allegata al presente Regolamento</i>, ai sensi dell'art. 4,

indicati nella Tab.2. 2) Al di fuori degli orari indicati nelle Tab.1 e 2 devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.97. 3) Lo svolgimento delle manifestazioni indicate nel presente articolo è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tab.1 e 2 anche, ai fini della tutela della salute degli utenti, del limite massimo di esposizione per il pubblico, fissato in 108 dBA LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico stesso.	comma 1, lett. a) della L. 447/95 e ss.mm.ii. devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 anch'essa allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare. 2) Le manifestazioni temporanee nei siti occasionali sotto riportati devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 2 anch'essa allegata. L'elenco di dette aree è il seguente: - P.le Kennedy - P.le Marinai d'Italia - P.le San Martino - Piazzetta di V.le San Martino - P.le Roma - P.le Ceccarini - P.le del Porto - P.le Dante Tosi - P.le Azzarita - P.le Giardini dell'Alba - P.le Giovanni XXIII - P.le Aldo Moro - P.le Sacco e Vanzetti - P.le Vittorini - Piazzale Neruda - Piazza Unità - Area ex Fornace - Parco della Resistenza - Area Stadio "Italo Nicoletti" - Viale Forlimpopoli "Play Hall" - Tutte le spiagge libere 3) Tale elenco può essere modificato o integrato con deliberazione di Giunta Comunale. 4) Nelle aree diverse da quelle individuate al punto 2 è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati nella Tabella 2 allegata. 5) Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere espressamente autorizzata. 6) L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2 comprende anche le prove tecniche degli impianti audio. 7) In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. 8) Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla classificazione acustica del territorio comunale. 9) In occasione di particolari eventi (come ad esempio: Notte Rosa, Ferragosto, Capodanno), ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cui alle Tabelle 1 e 2, può essere prolungato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone. Art. 10 - Attività musicali all'aperto da parte di pubblici esercizi e alberghi 1) E' considerata all'aperto l'attività svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, sede o pertinenza di un pubblico esercizio o albergo, qualora lo stato dei luoghi permettano la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio. 2) Nelle aree esterne la musica di sottofondo è consentita fino alle ore 24:00 per gli alberghi e fino alle ore 02:00 per i pubblici esercizi e
--	---

	dovrà essere diffusa in modo tale da consentire la normale conversazione tra i clienti. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale vigente, sia come valori assoluti che differenziali. 3) Per musica di sottofondo nelle aree esterne si intende musica non udibile al di fuori dell'area di pertinenza. A tal fine i pubblici esercizi e/o alberghi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L. 447/95 art. 8 commi 2, 3 e 4 e di quanto previsto dal DPR 227/11 art.4. Art. 11 - Manifestazioni a carattere temporaneo svolta in un'attività commerciale 1) Lo svolgimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alla Tabella 2, di manifestazione temporanea presso attività commerciale svolta in particolari occasioni (esempio inaugurazioni, ecc.), è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi, a mezzo posta elettronica certificata secondo il modulo di cui all'Allegato 4, ai sensi dell'art.10, al Servizio Attività Economiche almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla dichiarazione che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 del presente regolamento, redatta da un tecnico competente in acustica.
Art.10 PROCEDURE	Art.12 PROCEDURE
1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni indicate nei precedenti artt.8 e 9 è consentito previa comunicazione da presentarsi in triplice copia al competente Sportello Unico per le Attività Produttive. 2) La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando la documentazione in esso prevista. 3) Lo Sportello Unico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego. 4) Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni contenute nelle Tab.1 e 2 allegate possono essere autorizzate in deroga. In questo caso la relativa istanza dovrà essere presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga, se sussistono le condizioni, è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, acquisito eventualmente il parere dell'ARPA o dell'Ufficio Ambiente del Comune. 5) Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14.11.97 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa	2) Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rispettano i limiti e i criteri di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate, è oggetto di preventiva comunicazione, da presentarsi al Servizio Attività Economiche almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'Allegato 4 corredata dalla dichiarazione che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 del presente regolamento redatta da un tecnico competente in acustica. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione Comunale. 3) Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate, è oggetto di autorizzazione in deroga. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata al Servizio Attività Economiche, almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione utilizzando il modulo di cui all'Allegato 5, corredato dalla documentazione e/o relazione tecnica descrittiva, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004, redatta da un tecnico competente in acustica. 4) L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Servizio Attività Economiche, sentito il Servizio Ambiente, e acquisito eventualmente il parere ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta. 5) Per le manifestazioni ricorrenti, già autorizzate in deroga, non dovrà essere più allegata nuova documentazione redatta da un tecnico competente in acustica, se le condizioni di svolgimento dell'attività e i relativi limiti di emissione sonora rimangono inalterate. 6) La relazione redatta da un tecnico competente in acustica, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., ove il richiedente titolare/gestore/organizzatore della manifestazione dichiara che nulla è variato o modificato rispetto a quanto contenuto e valutato nella citata relazione. 7) L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.

	8) Al fine di tutelare gli ambienti abitativi limitrofi alle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni temporanee, il Comune può prescrivere a carico degli organizzatori delle succitate manifestazioni di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni comunicate. 9) Il comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, imporre una limitazione degli orari o ulteriori specifiche prescrizioni, richiedere rilievi fonometrici ad ARPAE per verificare il rispetto dei criteri e limiti di cui alle Tabelle 1 o 2, o revocare l'autorizzazione rilasciata.
SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE	SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE
Art. 11 MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI	Art. 13 MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI
1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 2) L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 3) L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo di pubblicità, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, così come sostituito dall'art.49 del D.P.R. 16.09.96 n.610, è consentito, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.	1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, per la manutenzione e la pulizia delle aree private quali ad es. tosaerba, soffia foglie ecc. è consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 2) L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 3) L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo di pubblicità, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito, previa semplice comunicazione al Servizio Attività Economiche dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.
Art.12 ATTIVITA' AGRICOLE	Art.14 ATTIVITA' AGRICOLE
Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di autorizzazione e, pertanto, non sono tenute a presentare comunicazione al Comune.	1) Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di autorizzazione e, pertanto, non sono tenute a presentare comunicazione al Servizio Attività Economiche.
Art.13 MISURAZIONI E CONTROLLI	Art.15 MISURAZIONI E CONTROLLI
1) Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore valgono le disposizioni contenute nella deliberazione G.R. 21.01.2202 n.45. 2) L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPA, all'Ufficio Ambiente del Comune e al Comando Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.	1) Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore valgono le disposizioni contenute nella deliberazione DGR 21.09.2020 n. 1197. 2) L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPAE, all'Servizio Ambiente del Comune e al Comando di Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze.
Art.14 SANZIONI	Art.16 SANZIONI
1) Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla Legge n.447/95, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.10, comma 3, della Legge n.447/95 consistente nel pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14. 2) Qualora, a seguito di controlli, gli Organi preposti accertino l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo svolte in difformità da quanto comunicato al Comune o prescritto nell'autorizzazione, ovvero l'esercizio di dette attività senza aver inoltrato al Comune medesimo la prescritta comunicazione o aver ottenuto l'autorizzazione a seconda dei casi previsti, il Comune può sospendere l'attività con effetto immediato fino ad avvenuta regolarizzazione.	1). La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti. a. L'assenza dei titoli abilitativi e lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00. b. La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. c. Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al presente regolamento ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. d. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 500,00 e. Ogni accertata violazione al disposto di cui all' art. 11 del

	presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00. 2). Sanzioni amministrative accessorie: a. L'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi e lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo. b. L'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea. In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati e comunque fino ad avvenuta regolarizzazione
	Art. 17 – Norme finali e transitorie
	1) Il presente regolamento, composto di numero diciassette articoli entra in vigore dopo l'avvenutapubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.